



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

RGE: 112/ 2023

Il Giudice dell'esecuzione,

Letta l'istanza depositata in data 02.07.2024 ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.;

rilevato che l'istanza in esame è stata formulata **congiuntamente** dal creditore procedente e dall'esecutato ;

rilevato che tale richiesta deve ritenersi ammissibile perché presentata da tutti i soggetti legittimati nonché tempestiva atteso che è stata formulata oltre venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;

considerato che, ad oggi, non risultano altri creditori muniti di titolo esecutivo;

preso atto che il presente procedimento non è mai stato sospeso su istanza delle parti;

SOSPENDE

la suindicata procedura esecutiva per la durata di mesi sei.

SOSPENDE

per l'effetto, l'attività degli ausiliari;

AVVISA

che la richiesta di sospensione non potrà essere reiterata a pena di inammissibilità e che la sospensione sarà revocata su richiesta anche di una sola delle parti istanti.

Onera il creditore procedente di comunicare il presente provvedimento agli Ausiliari.

Si comunichi.

Varese, 03/07/2024

Il Giudice
Dottssa Flaminia D'Angelo